Alla C.A. della VII Commissione

Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati

OGGETTO: Memoria in merito all'A.C. 3123 "Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale" – Analisi criticità e proposte di UniFutura

Illustre Presidente,

Onorevoli Deputati,

desidero anzitutto ringraziare la Commissione per l'invito a partecipare alla presente audizione relativa al disegno di legge A.C. 3123, recante il Riordino e la riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale (CUN).
Il Consiglio universitario nazionale rappresenta attualmente l'organo di rappresentanza del sistema universitario italiano presso il Ministero dell'università e della ricerca e ha diversi compiti, tra cui esprimere pareri obbligatori sui principali atti di indirizzo del Ministero, oltre che sui criteri di riparto e assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) alle università italiane.

Il fulcro dell'intervento normativo in esame prevede, sostanzialmente, una riduzione della composizione dell'organo da 58 a 38 membri, accompagnata da una ridefinizione delle competenze del Consiglio stesso.

Analisi e criticità del testo attuale
In via preliminare, valutiamo in modo molto positivo la disponibilità e l'ascolto del Ministero e del Parlamento prestato alle istanze della componente studentesca di aumentare il numero degli studenti presenti all'interno dell'organo rispetto alle previsioni iniziali della riforma (che prevedevano una contrazione da 8 a soli 3 membri), riportando il numero dei componenti a cinque. Valutiamo altrettanto positivamente l'inserimento di un seggio dedicato ai dottorandi di ricerca e uno dedicato agli specializzandi, misura che permette a queste categorie, caratterizzate da bisogni e necessità molto differenti rispetto alla vita studentesca ordinaria, di avere una rappresentanza autonoma e definita.

Si rileva con profonda preoccupazione che, in assenza di un preventivo e strutturale coinvolgimento della componente studentesca anche nella definizione delle modalità elettive, si corre il grave rischio di varare una norma incoerente: una legge che, pur incrementando positivamente il numero degli eletti rispetto alla prima bozza, si affida a meccanismi attuativi ambigui, lacunosi e di difficile applicazione.

Entrando nel merito, la formulazione attualmente trasmessa, che prevede un'elezione diretta della componente studentesca, cerca di realizzare diversi obiettivi volti a sanare alcune criticità rilevate nelle attuali modalità di elezione degli studenti, i quali, ad oggi, vengono eletti all'interno del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU). In primo luogo, si intende abrogare la cosiddetta "doppia rappresentatività" della componente studentesca, ovvero evitare che lo stesso studente ricopra due incarichi rispettivamente nel CNSU e nel CUN, essendo entrambi organi consultivi del Ministero chiamati molto spesso a esprimere

pareri obbligatori sui medesimi argomenti. A tal proposito, ricordiamo che risulta già prevista una rappresentanza del CNSU all'interno del CUN, poiché il Presidente del CNSU può partecipare, seppur senza diritto di voto, ai lavori di quest'ultimo. In secondo luogo, il provvedimento mira ad ampliare la base di partecipazione democratica all'interno degli organi ministeriali, coinvolgendo un numero maggiore di studenti nei processi decisionali.

Ciononostante, il sistema di elezione attualmente presente nel testo trasmesso alla Camera dei deputati espone la rappresentanza a severe criticità di natura normativa, organizzativa e democratica.

Emerge fin da subito un dubbio interpretativo nella formulazione legislativa, in quanto il numero degli studenti eletti (cinque) non coincide con il numero dei collegi previsti (quattro). Il testo si limita a delegare ai futuri decreti attuativi le modalità pratiche di elezione, concedendo un margine interpretativo eccessivamente ampio che compromette la certezza del diritto. Risulta del tutto indefinita la modalità con cui dovrà essere garantita la rappresentanza territoriale, omettendo di chiarire se si farà ricorso a un'elezione su base nazionale con meccanismi correttivi, oppure a un'elezione basata sui singoli collegi.

Come diretta conseguenza della scelta del primo livello, il modello dell'elezione diretta della componente studentesca, a prescindere dal tipo di collegio, rischia comunque di marginalizzare le università di minori dimensioni. Tale meccanismo, infatti, premia in modo sproporzionato i cosiddetti mega-atenei, innescando un grave squilibrio in termini di equità territoriale ed effettiva rappresentatività. In sintesi, né un'elezione puramente nazionale, né una divisione in collegi sbilanciata per pesi demografici, può garantire una rappresentanza equa ed efficace dei territori e degli atenei medi o piccoli.

Inoltre, dal punto di vista della partecipazione democratica, la volontà di assimilare le logiche di voto della componente studentesca a quelle della componente docente, ovvero tramite l'elezione diretta, si rivela nei fatti inapplicabile e fuorviante. Questo tentativo di parallelismo istituzionale risulta vanificato dalla constatazione che invitare la popolazione studentesca a recarsi in presenza per compilare un'ulteriore scheda elettorale, dedicata a un organo eminentemente tecnico e consultivo di cui spesso si ignorano le complesse dinamiche, rischia di generare profonda confusione e di alimentare un forte astensionismo. Tale aggravio si inserirebbe in un contesto in cui le votazioni universitarie prevedono già innumerevoli schede; molti atenei, infatti, accorpano le elezioni locali con quelle del CNSU per contenere i costi organizzativi, portando a situazioni limite come quella dell'Università degli Studi di Roma Tre, dove nel 2025 gli studenti hanno dovuto votare contemporaneamente ben otto schede.

Un ulteriore elemento di criticità risiede nell'introduzione di nuove "macroaree geografiche", che differiscono radicalmente dalle circoscrizioni elettorali già codificate per il CNSU dal D.P.R. 491/1997. Modificare arbitrariamente questi confini, raggruppando territori con pesi demografici universitari profondamente eterogenei, rischia di aggravare ulteriormente la penalizzazione degli atenei più piccoli, vanificando decenni di consolidata architettura elettorale.

Proposte emendative
Il filo conduttore delle nostre osservazioni è la necessità di coniugare l'allargamento della partecipazione democratica con la garanzia di una rappresentanza tecnicamente preparata ed equamente distribuita sul territorio. In coerenza con quanto anticipato, per superare le criticità dell'attuale formulazione, sottoponiamo alla Commissione una prima opzione di modifica (relativa all'art. 1, comma 1, lett. a, num. 1, punto 1.3) mirata a razionalizzare il processo elettorale e a tutelare una rappresentatività che sia reale, equa e preparata ad affrontare materie tecniche.

La nostra proposta consiste nel mantenere l'elezione di secondo livello affidata al CNSU, allargando però la possibilità di candidarsi all'intera popolazione studentesca e non più ai soli componenti del Consiglio. Questa soluzione risolve alla radice i vulnus del disegno di legge attuale.

In primo luogo, affidando la scelta al CNSU, quale organo di massima rappresentanza e strumento compiuto di democrazia rappresentativa, si garantisce al suo interno un corretto e codificato equilibrio territoriale, mettendo strutturalmente al riparo gli atenei più piccoli dallo strapotere numerico dei mega-atenei. In secondo luogo, si preserva un raccordo istituzionale vitale, tutelando il peso del CNSU e scongiurando il rischio di vederne ulteriormente svuotate le funzioni.

Il punto focale della nostra proposta è che allargare la platea dei candidati eleggibili a tutta la popolazione studentesca consente di valorizzare profili con competenze specifiche ed esperienze curricolari adeguate. Tale prassi, già vincente all'interno degli atenei quando occorre individuare figure tecniche per organi di indirizzo o tavoli ministeriali, assicura la presenza nel CUN di rappresentanti preparati. Va peraltro considerato che l'elezione di secondo livello resta la modalità più diffusa e idonea per organi di natura marcatamente tecnica, la cui complessa funzione fisiologicamente sfugge all'attenzione elettorale generale.

Il paventato problema della "doppia rappresentatività" si neutralizza facilmente introducendo una rigida clausola di incompatibilità tra il mandato nel CUN e quello nel CNSU: una misura di corretta architettura istituzionale che impedisce la concentrazione delle cariche in capo agli stessi soggetti, assicurando che i due organi operino con prospettive distinte e complementari.

Infine, sul piano organizzativo, mantenere la decisione in capo al Consiglio solleverebbe il Ministero dell'Università e della Ricerca dal dover affrontare alcuna spesa per l'indizione di nuove e apposite elezioni. Resta invariata l'elezione diretta per la rappresentanza di dottorandi e specializzandi, da tenersi in concomitanza col rinnovo del CNSU: trattandosi di categorie distinte, con bisogni peculiari legati alla ricerca e all'alta formazione medica e con percorsi storicamente meno integrati negli organi generali di ateneo, si giustifica per loro il mantenimento di un canale elettorale dedicato e specifico su base nazionale.

Conclusioni
Alla luce di quanto esposto, crediamo fermamente che le modifiche oggi proposte, a partire dal mantenimento dell'elezione di secondo livello estesa all'intera base studentesca, garantiscano non solo una democrazia più matura, equa e tecnicamente preparata, ma anche

un evidente e immediato risparmio di spesa per il Ministero. Confidiamo che la Commissione possa accogliere le nostre proposte emendative e le ratio illustrate nella presente memoria.

Ringraziando per l'attenzione riservataci, restiamo a piena disposizione della Commissione per qualsiasi ulteriore approfondimento o chiarimento.

Riformulazione art. 1, comma 1, lett. a, num. 1, punto 1.3

Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire il punto 1.3) con il seguente:

«1.3) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: *"b) cinque studenti, eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari, fra la popolazione studentesca in possesso, al momento dell'elezione, dei medesimi requisiti di eleggibilità previsti per il CNSU; un rappresentante dei dottorandi di ricerca e un rappresentante degli specializzandi, eletti su base nazionale, tra gli iscritti, rispettivamente, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione delle università, in concomitanza con le elezioni del CNSU. La carica del Consiglio universitario nazionale è incompatibile con la carica di componente del CNSU;".».*